

TRIBUNALE CIVILE DI CALTAGIRONE**SEZIONE LAVORO****RICORSO EX ART.414 C.P.C.****con istanza cautelare ex art.700 cpc**

Per la prof.ssa **Di Bartolo Ylenia** nata a Taormina il 21.05.1994 e residente a Mascali (CT), via Spiaggia n.159, C.F. DBRYLN94E61L042O, elettivamente domiciliata in Catania, via Francesco Crispi n.211 presso lo studio dell'avv. Dino Caudullo (C.F. CDLDNI73H18C351K – PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it) che la rappresenta e difende per procura in calce al presente atto congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Irene Di Mauro (C.F. DMRRNI85D43C351Y – irene.dimauro@pec.ordineavvocaticatania.it)

Contro il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588) e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – A. T. di Catania in persona del legale rapp.te p.t.

PREMESSE

La ricorrente è inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la provincia di Catania per le classi di concorso A030, A029, AM56 ed A052 (per la classe AM56 collocata al posto n.6 con punti 128), ed entro i termini



previsti allo scopo, ha presentato il modulo per l'indicazione delle preferenze ai fini del conferimento delle supplenze¹.

In occasione delle convocazioni effettuate dall'Ufficio scolastico di Catania in data 7 novembre, la ricorrente ha tuttavia riscontrato che era stato individuato per il conferimento di un incarico di supplenza presso una sede da lei indicata tra le preferenze ai fini degli incarichi un altro docente che vantava minore punteggio in graduatoria.

Con reclamo inviato a mezzo mail all'Ufficio scolastico di Catania, la ricorrente ha quindi rappresentato, che in occasione delle convocazioni del 7 novembre era stata effettuata una nomina per la classe AM46 in favore di un docente che vantava un punteggio inferiore, segnatamente il prof. Giovanni Seminerio (collocato in Gps-2 fascia, alla posizione 8 con punteggio 109.5), assegnato all'Istituto Comprensivo F. De Roberto di Catania, indicato dalla stessa ricorrente nel modulo di indicazione delle preferenze ai fini del conferimento delle supplenze.

In riscontro al reclamo, con nota del 9.11.2022 l'Ufficio scolastico di Catania rappresentava quanto segue

“Ai sensi della C.M. 28597 del 29/07/2022 (pag.2) e dell'O.M. 112/2022 art.12 commi 4 e 10 la mancata indicazione di alcune preferenze è intesa come rinuncia ad esse e l'aspirante che al proprio turno di nomina non può essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse è considerato rinunciatario. Ciò è

¹ m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.8847281.14-08-2022.



verificabile dalla presenza tra i nominati di aspiranti collocati in posizione inferiore in graduatoria (salvo si tratti di riservisti). Nel caso specifico della S.V. ciò è riscontrabile nel primo bollettino pubblicato in data 03/09/2022, avviso prot. n. 15383.

Ai sensi dell'art.12 comma 10 della O.M. 112/2022 le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura".

Con nota del 24.11.2022, lo scrivente procuratore ha tuttavia replicato alla predetta risposta dell'Ufficio scolastico, evidenziando l'erronea applicazione da parte dell'Ufficio delle disposizioni di cui al combinato disposto dei commi 4 e 10 dell'art.12 dell'OM 112/2022, laddove la "rinuncia" è stata - di fatto - estesa a tutte le graduatorie e tipologie di posto, dovendosi di contro ritenersi limitata alle sole preferenze non espresse; con l'invito a provvedere alla convocazione della ricorrente per tutte le disponibilità non espressamente rinunciate e sopravvenute alla data del 7.11.2022.

Nessuna convocazione tuttavia è stata inviata alla ricorrente per incarichi dalle Gps, avendo essa ricevuto solo una proposta di supplenza temporanea per pochi giorni da graduatoria di istituto, presso l'I.I.S. "C. A. Dalla Chiesa" di Caltagirone, dove è in atto in servizio, con la conseguente competenza per territorio del Tribunale adito (ad oggi l'Istituto non ha ancora consegnato copia del contratto che ci si riserva pertanto di produrre in corso di causa).



Per meglio comprendere l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione, laddove ritiene che la ricorrente non aveva più diritto ad essere convocata per incarichi su disponibilità sopravvenute in quanto considerata rinunciataria, si riporta di seguito la sintesi delle nomine conferite nei vari turni di convocazione per la classe AM56

CONVOCAZIONI DEL 3.09.2022

Incarico annuale presso l'Istituto Comprensivo G. Verga di Vizzini conferito ad Andronaco Fabiola collocata al posto n.7 con punti 112

CONVOCAZIONI DEL 16.09.2022

Nessun incarico conferito

CONVOCAZIONI DEL 27.09.2022

Nessun incarico conferito

CONVOCAZIONI DEL 7.10.2022

Nessun incarico conferito

CONVOCAZIONI DEL 27.10.2022

Nessun incarico conferito

CONVOCAZIONI DEL 7.11.2022

Incarico annuale presso l'Istituto Comprensivo F. De Roberto di Catania conferito a Seminerio Giovanni collocato al posto n.8 con punti 109.5

CONVOCAZIONI DEL 30.11.2022



Nessun incarico conferito

Orbene, secondo quanto sostenuto dall'Amministrazione resistente, considerato che in occasione delle convocazioni effettuate in data 3.09.2022 l'unica sede disponibile - l'Istituto Comprensivo G. Verga di Vizzini - non era stata inserita nel modello di scelta delle preferenze, la ricorrente doveva considerarsi "rinunciataria" e, pertanto, non poteva più essere convocata nei successivi turni di nomina.

E ciò in ragione del combinato disposto dei commi 4 e 10 dell'art.12 dell'O.M. 112/2022.

Proprio per detto motivo, ossia in quanto considerata rinunciataria, la ricorrente non sarebbe stata più convocata per le disponibilità successive alla convocazione del 3 settembre e, quindi, anche per le convocazioni del 7 novembre, in occasione delle quali l'incarico annuale presso l'Istituto Comprensivo F. De Roberto di Catania è stato assegnato ad altro docente con minore punteggio.

Ma se è vero che la sede dell'Istituto Comprensivo G. Verga di Vizzini non era stata indicata dalla ricorrente tra le preferenze ai fini del conferimento dell'incarico, l'altra sede dell'Istituto Comprensivo F. De Roberto di Catania era stata espressamente indicata tra le preferenze al n.23 del modulo di scelta delle sedi, sia per il conferimento di incarico annuale, sia per incarico fino al termine delle attività didattiche, sia per incarico su spezzone di cattedra.



A dire dell'Amministrazione tuttavia, la ricorrente non poteva più essere convocata dopo le operazioni del 3 settembre, in applicazione – a suo dire - delle previsioni di cui all'art.12 comma 4 e comma 10 dell'OM 112/2022.

La citata disposizione dell'ordinanza prevede

“1. ...

2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero.

3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.

4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di



concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.

...

10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.”.

A fronte della predetta previsione dell'ordinanza, tenuto conto che nel turno di nomine del 3 settembre l'unica cattedra disponibile era presso una sede non espressa in domanda dalla ricorrente, questa non sarebbe stata destinataria di una proposta di contratto a tempo determinato, proprio perché non si era trovata corrispondenza tra l'unica sede disponibile con le preferenze di sedi/tipologie di posto dalla stessa indicate nel modulo di scelta delle preferenze,



L'Amministrazione ha concluso sostenendo che la ricorrente non avrebbe più potuto essere convocata nei successivi turni di nomine (ivi compreso quello del 7.11.2022 in cui avrebbe potuto ottenere l'incarico), in quanto doveva considerarsi rinunciataria (a tutto - sic!).

Quindi, secondo l'assurda lettura ed applicazione della citata disposizione da parte dell'Ufficio scolastico di Catania, non aver indicato tra le preferenze la sede che era risultata disponibile nelle convocazioni del 3 settembre, comporterebbe una rinuncia totale a qualsivoglia altra tipologia di incarico, per qualsiasi delle sedi indicate quali preferenze, cosa che giustificerebbe la perdita della possibilità di essere convocata per le disponibilità di sedi sopravvenute.

Per meglio comprendere l'illogicità dell'assunto da cui parte l'Amministrazione, si consideri quanto segue.

Nel modulo di scelta delle sedi (INFORMATIZZAZIONE NOMINE SUPPLENZE) i candidati potevano indicare fino a 150 preferenze, specificando le classi di concorso per le quali davano la disponibilità e per ciascuna preferenza di sede se erano disponibili solo per l'incarico annuale, o anche per l'incarico fino al termine delle attività didattiche, solo per cattedre intere o anche per spezzoni di cattedre, solo per cattedre interne (COI) o anche per cattedre esterne (COE).

Nel caso a mano in occasione delle convocazioni del 3 settembre (primo turno), nessuno degli incarichi conferiti (uno solo) poteva essere assegnato alla ricorrente, in quanto la sede assegnata non era stata indicata tra le preferenze nel modulo appositamente inviato.



Tuttavia, la corretta applicazione della clausola di cui al richiamato art.12 comma 4 e comma 10 dell'OM 112/2022 doveva soltanto determinare che la ricorrente non avrebbe potuto ricevere alcun incarico di supplenza limitatamente ai soli istituti non espressamente indicati tra le preferenze, quindi la ricorrente avrebbe dovuto ritenersi rinunciataria, in corretta applicazione della disposizione di cui al citato art.12 comma 4 dell'OM 112/2022, limitatamente alle sole specifiche preferenze non espresse e non pure per tutte le altre, con diritto quindi ad essere convocata per le ulteriori disponibilità di posti.

La norma infatti prevede che viene **intesa quale rinuncia** (alla stregua della mancata presentazione della domanda), **limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto.**

Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo ed al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza.

Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.

Ciò non toglie tuttavia, che lo stesso possa e debba essere convocato per le ulteriori sedi che si dovessero rendere successivamente disponibili.



Come detto, l'unica possibile – e legittima – lettura della predetta disposizione è quella dianzi evidenziata.

Una corretta e letterale applicazione della norma prevede infatti che l'aspirante debba considerarsi rinunciatario ***“limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto”***.

La disposizione è quindi oltremodo chiara nel limitare la portata della “rinuncia implicita”, alle sole preferenze non espresse.

Se quindi la ricorrente non aveva indicato quali preferenze la sede risultata disponibile per le convocazioni del 3 settembre, significa che doveva ritenersi rinunciataria solo ed esclusivamente per detta sede, l'I.C. G. Verga di Vizzini, tant'è che l'incarico presso detto istituto è stato correttamente conferito ad una docente (Andronaco Fabiola) collocata in graduatoria al posto n.7 con punti 112 (sebbene con minore punteggio rispetto alla ricorrente, la quale è inserita in graduatoria al posto n.6 con punti 128).

L'aberrante interpretazione ed applicazione della disposizione posta in essere dall'amministrazione ha portato ad un risultato paradossale ed illegittimo.

Invero, dando una interpretazione assolutamente distorta rispetto alla lettera ed alla stessa ratio della disposizione, per il sol fatto di non aver espressamente indicato disponibilità per alcune sedi, per l'Amministrazione si sarebbe determinata l'assurda conseguenza dell'impossibilità di essere nuovamente convocati nei successivi turni, in quanto si viene considerati rinunciatari “per tutto”.



Appare tuttavia evidente l'illogicità ed assurdità di detta interpretazione/applicazione della disposizione dell'ordinanza, che peraltro così facendo la espone a censure di nullità per violazione di legge.

A voler seguire la miope lettura dell'Amministrazione, nonostante il chiarissimo tenore letterale della norma, per poter fugare ogni possibile pericolo di essere considerato rinunciatario e quindi perdere ogni possibilità di ulteriore convocazione per supplenze dal Gae o Gps, l'aspirante nel modulo di scelta delle sedi (di cui al modulo "INFORMATIZZAZIONE NOMINE SUPPLENZE") avrebbe dovuto optare per tutti i comuni della provincia, per tutti i distretti scolastici, per tutte le sedi scolastiche, dando disponibilità sia per incarico annuale, sia per incarico fino al termine delle attività didattiche, sia per gli spezzoni di cattedra, accettando anche sia cattedre orario interne che esterne, sullo stesso e su altri comuni, e pure i corsi serali.

Solo dando disponibilità alla cieca su tutto il possibile l'aspirante sarebbe stato salvo dalla clausola "tagliola" come intesa dall'Amministrazione.

Peraltro, detta scelta doveva essere operata "al buio", considerato che al momento in cui gli aspiranti dovevano inviare il modulo di scelta delle sedi non erano ancora note le effettive disponibilità, per cui compilare il modulo era un vero e proprio "concorso a premi": solo chi "per mera fortuna" indicava una sede in cui si sarebbe trovata disponibilità (circostanza non nota al momento della domanda) avrebbe lavorato o, quantomeno, non sarebbe stato ritenuto rinunciatario "su tutte le ruote".



L'unica applicazione fedele sia al dato letterale della disposizione, sia alla ratio della stessa, ossia fornire un margine di scelta all'aspirante circa la sede, durata dell'incarico e la tipologia di cattedra cui dare disponibilità, sia ai generali principi di correttezza e buona fede nonché di rispetto del principio del merito di cui all'art.97 Cost. che deve necessariamente imperniare anche detta procedura di reclutamento dei precari pubblici, impone quindi che la rinuncia implicita deve ritenersi limitata alle sole preferenze non espresse, sia esso un intero comune (ad esempio se il candidato non indica il comune di Caltagirone e nemmeno una specifica scuola ivi compresa va ritenuto rinunciatario per tutte le scuole disponibili ricadenti nel comune di Caltagirone), sia essa la specifica sede scolastica (ad esempio se il candidato non indica quali preferenze alcune istituzioni scolastiche, va ritenuto rinunciatario solo per quelle specifiche scuole non indicate), sia la tipologia di incarico, annuale o fino al termine delle attività didattiche (ad esempio se per una specifica scuola il candidato ha indicato solo l'incarico annuale, va ritenuto rinunciatario solo per l'ipotesi in cui sussista solo la disponibilità di un incarico fino al termine delle attività didattiche), sia eventuali spezzoni di cattedra (ad esempio, se per una specifica scuola il candidato non ha dato disponibilità ad accettare spezzoni di cattedra, va ritenuto rinunciatario solo per l'ipotesi in cui per detta scuola siano disponibili solo spezzoni di cattedra), lo stesso dicasi per la costituzione della cattedra (se cattedra orario interna o esterna, sullo stesso o su altri comuni), o se trattasi di posto serale.

La errata applicazione dell'art.12 comma 4 dell'OM 112/2022, in uno al meccanismo di cui al precedente comma 10 (*“Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di*



attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”), ha comportato l’aberrante conseguenza per cui, come nel caso a mano, l’aspirante considerato rinunciatario perché al momento del suo turno di “scelta virtuale” (in quanto il meccanismo è stato interamente informatizzato e gestito da un algoritmo predisposto dal Ministero) nessuna tra le sedi disponibili presentava le identiche caratteristiche dallo stesso indicate nel modulo di scelta della sede (ad esempio erano residuati solo spezzoni di cattedra non richiesti in domanda), l’aspirante restava privo di incarico in quel turno di convocazione, e fin qui è corretto, ma, in maniera illegittima tuttavia, essendo considerato rinunciatario tout court, a dire dell’Amministrazione non avrebbe più avuto diritto ad essere convocato successivamente nell’ulteriore turno di nomina.

Così è quanto sostiene l’Amministrazione.

Non avendo trovato disponibilità nel primo turno di nomina, a dire dell’Amministrazione la ricorrente non doveva più essere convocata.

Ma se per assurdo la lettura offerta dall’Amministrazione fosse veramente l’unica possibile in base alla formulazione della disposizione in parola, nonostante il chiarissimo tenore letterale della stessa (*“Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, **sarà considerato***



rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”), allora **la disposizione dovrebbe ritenersi illegittima**, in quanto contraria ai principi di correttezza e buona fede e, in ogni caso, in contrasto con il principio di buon andamento della PA, cui è sotteso il criterio meritocratico che impregna la procedura di reclutamento del personale della scuola statale.

Sarebbe infatti illegittimo e paradossale considerare rinunciatario su tutto e non convocarlo più per incarichi da Gps, per il sol fatto di non aver potuto accettare ad esempio uno spezzone orario perché non indicato tra le opzioni di scelta, un aspirante collocato in una determinata posizione in graduatoria, per poi conferire un incarico annuale su altre sedi (anche espresse dall’aspirante escluso) ad altro candidato che lo segue in graduatoria vantando un minore punteggio.

In quest’ultima ipotesi la disposizione di cui all’art.12 comma 4 dell’OM 112/2022 (e le eventuali simili disposizioni di cui al DM 188/2022 richiamato dall’Ufficio scolastico) andrebbe quindi disapplicata perché illegittima o comunque nulla.

Parimenti illegittima per le medesime ragioni è la clausola di cui al successivo comma 10 (*“La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo*



comma 12”) laddove se letta in maniera disgiunta dal comma 4 (che specifica che la rinuncia deve intendersi limitata alla sede o tipologia di posto non richiesta) dovesse ritenere possibile la perdita di ogni possibilità di essere successivamente convocato per le eventuali ulteriori disponibilità del candidato che nel primo turno di nomina non dovesse aver trovato sede utile, in base alle preferenze espresse.

*** **

Dalla superiore disamina emerge in maniera dettagliata che alla ricorrente è stato illegittimamente negato di essere convocata per i turni di nomina successivi a quello del 3 settembre, impedendole di conseguire l’incarico annuale che avrebbe ottenuto in occasione delle convocazioni del giorno 7.11.2022.

Su fattispecie analoga il Tribunale di Frosinone (sentenza n.2813 del 11.02.2022) ha rilevato che *“l’ordine in cui vengono esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nella graduatoria GPS. Neanche può ritenersi che l’espressione di preferenza data ad una sede abbia valenza preclusiva rispetto alla possibile destinazione del docente a sedi indicate in seconda o terza o ulteriore preferenza. Tale interpretazione sarebbe del tutto irragionevole perché porterebbe a non considerare tutti i candidati che esprimono, per una determinata sede, una preferenza diversa rispetto alla prima laddove un qualsiasi altro candidato – anche con punteggio pari a zero – abbia indicato quella sede come sua prima preferenza (cfr., in termini, Corte di Appello di Roma sentenza n.1617/2020 del 17.7.2020).”*.



Su fattispecie identica si è peraltro recentemente pronunciato anche il **Tribunale di Genova (ordinanza 15.11.2022), che ha ritenuto illegittima la mancata convocazione dell'aspirante per le disponibilità di sede sopravvenute, dovendosi ritenere la rinuncia limitata alle sole sedi non espresse e non a estesa a tutte le altre.**

DOMANDA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Nelle more della sua definizione nel merito, si presenta tuttavia la necessità di un provvedimento cautelare che eviti alla ricorrente di subire danni imminenti ed irreparabili.

Come dianzi evidenziato infatti, la ricorrente avrebbe certamente ottenuto l'incarico presso l'I.C. De Roberto di Catania se fosse stata convocata – come in realtà era dovuto.

Tuttavia, a causa dell'erronea applicazione dell'O.M. 112/2022, o in subordine per l'illegittimità della stessa nei termini sopra evidenziati, l'Amministrazione ha ritenuto di non convocare più la ricorrente dopo le operazioni del 3 settembre.

La ricorrente si è vista quindi illegittimamente privata dell'incarico di supplenza annuale cui aveva diritto – e che avrebbe dovuto ottenere in ragione della posizione occupata in graduatoria – vedendosi costretta, pur di lavorare, ad accettare una supplenza breve di pochi giorni presso l'Istituto C.A. Dalla Chiesa di Caltagirone e ciò, proprio quando ha in corso la procedura sulla richiesta di



mutuo che ha formulato in banca per poter acquistare la casa dove andare a vivere.

Richiesta di mutuo che a breve verrà evasa dall'istituto di credito (con riserva di produrre la relativa documentazione non appena verrà resa disponibile dalla banca) e, laddove dovesse essere concesso, come probabilmente avverrà, la ricorrente non potrà far fronte all'impegno mensile del pagamento delle relative rate.

Si rappresenta quindi la sussistenza di un pericolo di danni gravissimi ed irreparabili derivanti dall'illegittima condotta dell'Amministrazione.

Pertanto, si segnala, come nel caso in esame sussistano sia l'imminenza che la irreparabilità del pregiudizio di cui all'articolo 700 cpc.

Sicché è doveroso evidenziare l'esatto diritto vantato dal ricorrente che – è palese – non ha carattere in questa sede esclusivamente patrimoniale, ma attiene alla sfera personale e professionale del ricorrente ed alla loro stessa esistenza, la cui dignità è enormemente compromessa nelle relazioni individuali, lavorative e familiari.

Al riguardo, dunque, risulta palese come l'illegittima procedura di conferimento delle supplenze e la conseguente mancata individuazione del ricorrente ai fini dell'attribuzione dell'incarico annuale abbia determinato, e continui a determinare, gravissimi pregiudizi di natura patrimoniale e non patrimoniale.



L'irreparabilità del pregiudizio in relazione al diritto azionato si concretizza in ragione delle innumerevoli difficoltà di carattere economico ed anche inerenti la sfera degli affetti familiari che il ricorrente rischia di dover affrontare.

Senza dimenticare, peraltro, come lo stesso Giudice delle Leggi abbia avuto modo di insegnare riguardo ai provvedimenti di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. (sentenza n. 190 del 1985 e sent. n. 253 del 20/6/94) "...che la disponibilità di misure cautelari costituisce espressione precipua del "principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione"; ed una siffatta funzione strumentale all'effettività della stessa tutela giurisdizionale, essendo innegabilmente comune sia alle misure di contenuto anticipatorio che a quelle conservative, giustifica l'introduzione di una uniforme disciplina...".

Nel caso prospettato - è intuitivo - la durata del processo vanificherebbe il buon diritto del ricorrente e dunque la stessa azione giudiziaria e determinerebbe l'impossibilità di qualsiasi utile riparazione risarcitoria "per equivalente".

Non pare dubitabile che la condotta posta in essere dall'Amministrazione abbia creato grande nocumento al ricorrente e continui a crearlo giorno dopo giorno: una sentenza che intervenisse con ritardo pregiudicherebbe quindi il diritto dell'istante, nonché la legittima aspettativa ad una effettività della tutela giurisdizionale, garantita dalla Costituzione.

Pertanto, per quanto sopra esposto, nelle more della definizione nel merito del giudizio si

CHIEDE



All'Ill.mo Tribunale, ai sensi dell'art.700 c.p.c. disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale disapplicazione dell'art.12 comma 4 e comma 10 dell'O.M. 112/2022 in quanto illegittimo nei termini di cui in narrativa, così statuire

- accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta dell'Ufficio scolastico territoriale di Catania laddove non ha convocato la ricorrente per le operazioni di conferimento degli incarichi di supplenza effettuate in data 7.11.2022;
- conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al conferimento dell'incarico fino al termine delle attività didattiche assegnato in occasione delle operazioni di nomina del 7.11.2022 presso l'I.C. F. De Roberto di Catania e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di procedere alla costituzione del rapporto di lavoro con la ricorrente.

*** **

Nel merito, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, fissata l'udienza di comparizione delle parti e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale disapplicazione dell'art.12 comma 4 e comma 10 dell'O.M. 112/2022 in quanto illegittimo nei termini di cui in narrativa, così statuire

- accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta dell'Ufficio scolastico territoriale di Catania laddove non ha convocato la ricorrente per le operazioni di conferimento degli incarichi di supplenza effettuate in data 7.11.2022;



- accertare e dichiarare che la ricorrente aveva diritto ad essere convocata per il turno di nomine del 7.11.2022;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al conferimento dell'incarico fino al termine delle attività didattiche (termine al 30.06.2023) per la classe di concorso AM56 presso l'Istituto Comprensivo F. De Roberto di Catania con decorrenza dal 7.11.2022;
- conseguentemente ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore di procedere alla costituzione del rapporto di lavoro in favore della ricorrente quale docente con incarico fino al termine delle attività didattiche (termine al 30.06.2023) per la classe di concorso AM56 presso l'Istituto Comprensivo F. De Roberto di Catania con decorrenza dal 7.11.2022;
- condannare altresì il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore, a risarcire alla ricorrente il danno patrimoniale subito per l'illegittimo mancato conferimento dell'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche presso l'Istituto Comprensivo F. De Roberto di Catania con decorrenza dal 7.11.2022, danno pari alle retribuzioni che avrebbe avuto diritto a percepire dal 7.11.2022 al 31.08.2023, oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo;
- condannare altresì il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore, al riconoscimento ai fini giuridici, economici e di carriera dell'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche che la ricorrente avrebbe ottenuto presso l'Istituto Comprensivo F. De Roberto di Catania con decorrenza dal 7.11.2022.



Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e compensi di giudizio.

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara la controversia è di valore indeterminabile ed è esente da contributo unificato come da autocertificazione in atti.

Si produce copia dei seguenti documenti: domanda Gps, graduatoria provinciale supplenze, , modulo di scelta delle preferenze per il conferimento degli incarichi di supplenza, decreti convocazione e bollettini nomine, nota Usp Catania del 9.11.2022, nota del 24.11.2022, nota Usp Catania del 25.11.2022, ordinanza Tribunale di Genova, OM 112/2022, riscontro reclamo.

Avv. Dino Caudullo

